




P.G.T.

# COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio



## PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

**INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE**  
**D.G.R. 25 GENNAIO 2002, n. 7/7868 e**  
**D.G.R. 01 AGOSTO 2003 n. 7/13950**  
**AGGIORNAMENTO N.01**



Relazione: Rif. <b>RG/17412/21</b> Rev. 00	<b>RELAZIONE TECNICA</b>	Scala:  /
Allegato: Rif.		Data:  <b>06/10/2021</b>

Radazione:  <b>ECOGEO</b> di Marsetti dott. Diego Via F.lli Calvi, 2 - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 Fax 035/23.98.82 C.F. MRS RST 63E21 L388N - Part. IVA 02131120160 <a href="http://www.ecogeo.net">http://www.ecogeo.net</a> e-mail: <a href="mailto:info@ecogeo.net">info@ecogeo.net</a> Posta Elettronica Certificata: <a href="mailto:ecogeo@pec.ecogeo.net">ecogeo@pec.ecogeo.net</a>	<i>Il Professionista</i> Dott. Geol. Diego Marsetti
Collaboratori: Dott. Geol. Etorina Gambirasio Dott. Claudio Bonetti Dott. Ing. Marco Iasi	

Il Sindaco: Geom. Gianmario Zanga	Il Segretario Comunale: Dott.ssa Paola Maria Xibilia	Il Responsabile SPGT: Ing. Fabio Marchesi
--------------------------------------	---	--

Adottato con delibera CC N° del  
Approvato con delibera CC N° del  
Depositato presso Segreteria Comunale il  
Pubblicato sul BURL n° del





## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>- 5 -</b>
ART 1. OGGETTO .....	- 5 -
ART 2. DEFINIZIONI .....	- 5 -
ART 3. AUTORITA' IDRAULICA .....	- 10 -
ART 4. NORMATIVE DI RIFERIMENTO .....	- 11 -
ART 5. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE .....	- 16 -
ART 6. CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE .....	- 18 -
ART 7. CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA E RELATIVE FASCE DI RISPETTO .....	- 18 -
<b>CAPITOLO II ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE .....</b>	<b>- 20 -</b>
ART 8. FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA .....	- 20 -
ART 9. ATTIVITA' VIETATE .....	- 20 -
ART 10. INDIRIZZI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA.....	- 22 -
ART 11. ATTIVITA' SOGGETTE A CONCESSIONE COMUNALE .....	- 23 -
ART 12. ATTRAVERSAMENTI DI CORSI D'ACQUA.....	- 33 -
ART 13. TOMBINATURE .....	- 34 -
ART 14. RECINZIONI .....	- 34 -
ART 15. RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA .....	- 35 -
ART 16. AUTORIZZAZIONE PAESISTICA.....	- 35 -
ART 17. PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO.....	- 36 -
<b>CAPITOLO III RICHIESTA NULLA-OSTA E INDICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA .....</b>	<b>- 37 -</b>





## PREMESSA

Per la redazione del presente regolamento e per la definizione del reticolo idrico minore si sono utilizzati come base seguenti lavori :

- Studio di Ingegneria Berdini Ing. Alessandro: “Adeguamento delle aree di esondazione a seguito degli interventi di difesa del suolo e regimazione idraulica eseguiti nel territorio comunale nel decennio 1996-2006”, e lo “studio idrologico idraulico ai fini dell’individuazione del reticolo idrico minore e definizione delle relative fasce di rispetto”.
- REL. RG/8302-REV02/10 “INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE – D.G.R. 25 Gennaio 2002, n. 7/7868 e D.G.R. 01 Agosto 2003, n. 7/13950” redatto dallo scrivente dott. Geol. Diego Marsetti in data 20 gennaio 2011.

Sono stati utilizzati i criteri generali indicati al punto 4 dell’All.B della D.g.r. n°7/13950 del 1.08.2003 adeguatamente integrati in funzione delle caratteristiche idrografiche specifiche del territorio comunale di Albano S. Alessandro. Quindi con riferimento alla delibera regionale sopra indicata sono stati considerati e inseriti nel *Reticolo Idrografico Minore*, i corsi d’acqua rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base alle normative vigenti;
- siano rappresentati come corsi d’acqua nelle cartografie ufficiali I.G.M. e C.T.R.;
- siano stati o siano tuttora oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.

Sulla base dell’idrografia presente nel territorio i suddetti criteri generali sono stati integrati con i seguenti:

- un’attività idraulica in atto o comunque presente ed accertata in determinate condizioni;
- la possibilità di una riattivazione del tratto;
- funzione determinante per il drenaggio delle acque superficiali di un’area.

- Modifiche alla “Normativa di Polizia Idraulica”



**COMUNE DI  
ALBANO S.A.**

**P.G.T.  
RIM - REGOLAMENTO  
A CURA DI DOTT. DIEGO MARSETTI REL. RG/17412/21**

Il presente regolamento è stato aggiornato secondo le indicazioni riportate aggiornando la normativa ai sensi della D.G.R. XI/ 4037 del 14/12/2020 “RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA. AGGIORNAMENTO DELLA D.G.R. 18 DICEMBRE 2017 N. X/7581, DELLA D.G.R. 24 OTTOBRE 2018 N. XI/698 E DEI RELATIVI ALLEGATI TECNICI”.



## CAPITOLO I      DISPOSIZIONI GENERALI

### ART 1.    OGGETTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire, nell'ambito del territorio comunale, le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, a seguito della Delibera della Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n° 7/7868 e D.G.R. del 01 agosto 2003 n° 7/13950.

Per quanto in questa sede non espressamente previsto in materia di acque pubbliche, come definite dalla Legge 36 del 5 gennaio 1994, sono richiamate e fatte salve le vigenti norme nazionali e regionali riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acque pubbliche, i canoni e le tasse demaniali, oltre che la realizzazione e manutenzione di opere idrauliche.

### ART 2.    DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) "reticolo idrico principale": i corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi principale sono quelli elencati nella d.g.r. n. VII/7868 del 25/01/2002 e successive modifiche;
- b) "reticolo idrico minore": i corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi minore e quindi di competenza del comune, sono tutti quelli non indicati come appartenenti al "reticolo idrografico principale";
- c) "opere idrauliche": si intendono tutte le opere intorno alle acque pubbliche;
- d) "piena ordinaria": l'altezza di piena ordinaria è rappresentata dalla quota media annua raggiunta dalle acque del corpo d'acqua considerato, statisticamente uguagliata o superata nel 75% dei casi osservati;
- e) "Polizia Idraulica": le attività di Polizia Idraulica, affidate al Comune assieme al pronto intervento, hanno per scopo quello di impedire che si realizzino opere o attività che compromettano il naturale scorrere delle acque, l'applicazione di Norme, divieti, autorizzazioni e canoni relativi alle richieste di Enti Pubblici e Privati riguardanti alvei demaniali e non, opere di manutenzione dei corsi d'acqua.



- f) “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- g) “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- h) “acque di processo”: acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
- i) “acque di raffreddamento non a contatto”: acque provenienti da ciclo produttivo aventi le medesime caratteristiche analitiche dell’acqua prelevata differenziandosi solo per la temperatura.
- j) “acque di raffreddamento a contatto”: acque provenienti da ciclo produttivo aventi temperatura e caratteristiche analitiche diverse dell’acqua prelevata.
- k) “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio delle stesse e delle acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
- l) “acque meteoriche”: acque di pioggia decadenti dai tetti, dai piazzali e da qualunque altra superficie;
- m) “acque di prima pioggia”: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante;
- n) “acque di seconda pioggia”: acque meteoriche successive alle acque di prima pioggia
- o) “inquinamento”: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall’uomo nell’ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;
- p) “valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in un carico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
- q) “rete fognaria”: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- r) “scarico”: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;



- s) “stabilimento”: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 3” ovvero qualsiasi altro processo produttivo che dia origine a scarichi non assimilabili a quelli provenienti da insediamenti civili;
- t) “insediamento civile”: uno o più edifici o installazioni, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività di cui al successivo art. 3 punto 1.a) del presente Regolamento;
- u) “nuovo insediamento”: ogni insediamento civile, produttivo o di servizio autorizzato della costruzione e/o all'attività in data successiva all'approvazione del presente regolamento;

Ai sensi delle linee guida della Delibera n. X/4229 del 23.10.2015 si hanno, inoltre, le seguenti definizioni:

**Demanio idrico:** ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...».

Pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- a. i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- b. i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- c. tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro



esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

**Alveo di un corso d'acqua:** porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

**Polizia idraulica:** attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.



**Concessione idraulica:** è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

È preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

d. *Concessione con occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie.

È soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.

e. - *Concessione senza occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei).

È soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

**Nulla-osta idraulico:** è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

**Autorizzazione provvisoria:** è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.



**Parere idraulico:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

### **ART 3. AUTORITA' IDRAULICA**

L'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica è:

- a. per il reticolo idrico principale: Regione Lombardia;
- b. per il reticolo idrico minore: i Comuni (ai sensi dell'art. 3, c. 114, l.r. 1/2000);
- c. per i canali di bonifica e/o irrigazione: i Consorzi di Bonifica (ai sensi dell'art. 85, c. 5, l.r. 31/2008).

Regione Lombardia ha attribuito ad AIPo competenza idraulica su tratti del reticolo idrico principale, indicati nella Tabella e Cartografia di cui all'Allegato 1 della DGR IX/1001 del 15 dicembre 2010. Su tali corsi d'acqua AIPo rilascia parere idraulico, necessario affinché Regione Lombardia possa formalizzare i provvedimenti concessori.

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art. 1, l.r. 30/2006) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art. 80, c. 5, l.r. 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione. È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni con Comunità Montane per la gestione delle medesime attività. Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente.

I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri idraulici sul reticolo idrico minore sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 80, comma 5, l.r. n. 31/2008.



Inoltre, ai sensi della deliberazione n. 10/2006 assunta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po nella seduta del 5 aprile del 2006, sono da sottoporre a specifico parere dell'Autorità di Bacino gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- d. - ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- e. - linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e lo
- f. - porti e opere per la navigazione fluviale.

Su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'Autorità idraulica competente all'espressione del nulla-osta idraulico ai sensi del r.d. 523/1904 e ss.mm.ii., la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel d.p.c.m. 10 agosto 1988 n. 377 e nel D.P.R. 08 novembre 2019.

#### **ART 4. NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

##### ***Normative Regione Lombardia***

1. L.R. 5 gennaio 2000, n°1 - *Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n°112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n°59.*
2. L.R. 16 giugno 2003, n°7 - *Norme in materia di bonifica e irrigazione.*
3. D.g.r. 7/7868 del 25.01.2002 - *Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 115 della l.r. 1/2000 –*



*Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica".*

4. D.g.r. n°7/13950 del 1.08.2003 - Modifica della D.g.r. 25 gennaio 2002, n° 7/7868 *"Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 115 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica".*
5. D.D.G. 13 dicembre 2002 – n° 25125 Direzione Generale Territorio e Urbanistica – *Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali – D.g.r. n°7868 del 25 gennaio 2002*
6. D.g.r. del 25 luglio 1997 n° 6/30194 - *Deleghe della Regione agli enti locali per la tutela del paesaggio. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della legge regionale 9 giugno 1997, n° 18 - Sezione I.*
7. Regolamento Regionale n.2 del 24.03.2006 "Disciplina all'uso delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera c) della L.R. 12.12.2003, n.26".
8. Regolamento Regionale n.4 del 24.03.2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera a) della L.R. 12.12.2003, n.26".
9. D.g.r. n° 8127 del 01/10/2008 D.g.r. 1 ottobre 2008 - n. 8/8127 - Modifica del reticolo idrico principale determinato con la d.g.r. 7868/2002
10. D.g.r. N° 5774 del 31/10/2007 5774 introduzione del canone ricognitorio per i fondi interclusi e del canone per uso agricolo - Modifica alle d.g.r. nn. 7868/2002 e 13950/2003 in materia di determinazione del reticolo idrico principale (art. 3, c. 114, l.r. n. 1/2000) -
11. Linee guida di Polizia idraulica D.D.G. n° 8943 del 03/08/2007.
12. d.g.r. n. 2362 del 13 ottobre 2011 "Modifica della d.g.r. 713 del 26 ottobre 2010 in materia di canoni di polizia idraulica "
13. d.g.r. n. 2762 del 22 dicembre 2011 "Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticoli idrici"



- 14.d.g.r. n. 4287 del 25 ottobre 2012 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica"
- 15.d.g.r. n. 883 del 31 ottobre 2013 "Reticoli idrici regionali e revisione canoni di occupazione delle aree del demanio idrico"
- 16.d.g.r. n. 2591 del 31 ottobre 2014 "Reticoli idrici regionali e revisione canoni di occupazione delle aree del demanio idrico"
- 17.d.g.r. n. 3792 del 3 luglio 2015 "Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 31 ottobre 2014 n. 2591"
- 18.d.g.r. n. 4229 del 23 ottobre 2015 "Reticoli idrici regionali e revisione canoni di occupazione delle aree del demanio idrico", modificato e integrato dalla d.g.r. n. 4439 del 30 novembre 2015
- 19.d.g.r. n. 4439 del 30 novembre 2015
20. lcr 109 del 08/03/2016- Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua
- 21.l.r. n° 4 del 15/03/2016- Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua
- 22.d.g.r. n° X/6738 del 19/06/2017. Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Fiume Po
- 23.d.g.r. n° X/7581 del 18.12.2017. Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 – n. X/4229 e ss.mm.ii. «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4)
- 24.D.G.R. 19.06.2017 n.X/6738 "Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di



pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art.58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n.5 dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Fiume Po".

25. Regolamento Regionale n.7 del 23.11.2017 e in data 19.04.2019 il successivo Regolamento Regionale n.8 relativi ai "Criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrogeologica".
26. Regolamento Regionale n.6 del 29.03.2019 relativo a "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003 n.26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).
27. D.G.R. n. XI/470 del 08.08.2018 "Integrazioni attuazione PGRA"
28. D.G.R. n. XI/698 del 31.10.2018 "Aggiornamento canoni concessione polizia idraulica".
29. D.G.R. n. 16869 del 22.11.2019 "Aggiornamento canoni concessione polizia idraulica".
30. D.G.R. n. XI/4037 del 14.12.2020 "Aggiornamento canoni concessione polizia idraulica".



### **Normative Statali**

1. Regio Decreto 25 luglio 1904 n°523 e successive modificazioni e integrazioni e–  
*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;*
2. R.D. 8 maggio 1904, n°368 e successive modificazioni e integrazioni  
*“Regolamento per l’esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1990, n°195 e della Legge 7 luglio 1902, n°333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”.*
3. R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775 e successive integrazioni e modificazioni *“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”*
4. D.Lgs. Governo n° 152 del 2006 *“Norme in materia ambientale”*
5. D.L. 18 agosto 2000 n° 258 *“Disposizioni correttive e integrative del D.L. 11 maggio 1999, n°152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n° 128”*
6. D.L. 22 gennaio 2004, n°41 *“ Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n°137*
7. Autorità di Bacino del F. Po – Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico PAI  
Norme Tecniche di Attuazione
8. Deliberazione Giunta Regionale 2 dicembre 2001 n°7/7365: Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) in campo urbanistico. Art. 17, comma 5, della legge 18 maggio 1989 n°183
9. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n°238 *“ Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n°36 in materia di risorse idriche.”*
10. Legge 26 febbraio 2004, n°45 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 dicembre 2003, n°354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l’amministrazione della giustizia”*
11. Legge 5 gennaio 1994, n°37 *“Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”*



12. Legge 5 gennaio 1994, n°36 “*Disposizioni in materia di risorse idriche*”

13. D. Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. - Testo Unico per l'ambiente.

## ART 5. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Sono da considerarsi appartenenti al reticolo idrico minore, tutti i corsi d'acqua che non sono stati classificati nel reticolo idrico principale della provincia di Bergamo.

Gli elenchi costituenti il reticolo minore del Comune di Albano, sono riportati in forma tabellare; per ogni corso d'acqua sono definite le seguenti informazioni:

- **Numerazione progressiva:** contiene un codice alfanumerico che identifica ogni singolo corso d'acqua (il codice è costituito per le prime tre lettere dalla sigla del comune di appartenenza e da un numero progressivo);
- **Denominazione:** contiene il toponimo del corso d'acqua, così come indicato sulle cartografie allegate in scala 1:5.000;
- **Sbocco:** contiene l'indicazione del corpo ricettore;



Si riporta di seguito l'elenco dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore del Comune di Albano.

### Elenco dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore

1. **Valle Zerra** - con sigla identificativa **ASA01**
2. **Valle Albano** – con sigla identificativa **ASA02**
3. **Valle Bolla** - con sigla identificativa **ASA03**
4. **Fosso Ranzucchello** - con sigla identificativa **ASA04**

<i>Num. Progr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sbocco</i>
<b>ASA01</b>	<b>Valle Zerra</b>	Torrente Zerra
<b>ASA02</b>	<b>Valle Albano</b>	Valle Zerra
<b>ASA03</b>	<b>Valle Bolla</b>	Valle Albano
<b>ASA04</b>	<b>Fosso Ranzucchello</b>	Torrente Zerra
<b>ASA05</b>		Valle Zerra
<b>ASA06</b>		Valle Albano
<b>ASA07</b>		Valle Albano
<b>ASA08</b>		Valle Albano
<b>ASA09</b>		Valle Albano
<b>ASA10</b>		Valle Albano
<b>ASA11</b>		Valle Albano
<b>ASA12</b>		Valle Albano
<b>ASA13</b>		Valle Albano
<b>ASA14</b>		Valle Zerra
<b>ASA15</b>		Valle Zerra
<b>ASA17</b>		Si spaglia
<b>ASA18</b>		Si spaglia

Il corso d'acqua ASA16 è stato eliminato dalle cartografie in quanto non risultano evidenze della sua presenza.



## **ART 6. CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE**

Appartiene al reticolo idrografico principale il **Torrente Zerra - BG132** (*Corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bergamo con il n°341*), riportato nell'All. A della D.g.r. n°7/13950 del 1.08.2003 e nella Delibera D.g.r X/4229 del 23.10.2015.

Sul T. Zerra la polizia idraulica e gli atti autorizzativi e di concessione sono di competenza della Sede Territoriale della Regione Lombardia di Bergamo e sullo stesso **valgono le disposizioni del Regio Decreto 25 luglio 1904 n°523 e successive modificazioni e integrazioni – Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie**; le dd.gg.rr 7868/2002, 13950/2003, la D.g.r X/4229 del 23.10.2015 e successive mm. li..

## **ART 7. CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA E RELATIVE FASCE DI RISPETTO**

Appartengono al reticolo di bonifica del “*Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca*” i seguenti corsi d'acqua riportati nell'All. D della D.g.r. n°7/7868 del 25.01.2002 individuati con il colore arancione nelle tavole

- 1. Roggia Borgogna - 430**
- 2. Roggia Passi Albana o Cavo Passi - 461**
- 3. Roggia Roncaglia – 453**
- 4. Roggia Seriola dei Prati - 454**

Sui suddetti corsi d'acqua la polizia idraulica, la manutenzione e gli atti autorizzativi e di concessione sono di competenza del “*Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca*”, pertanto dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate nel relativo regolamento di polizia idraulica, a cui si rimanda, il quale recepisce le disposizioni



indicate dal R.D. n. 368 dell'8 maggio 1904. In particolare su tali corsi d'acqua il Consorzio ha definito una fascia di rispetto pari a 10 m derogabile a 5 m in base al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- il corso presenta dimensioni dell'alveo relativamente contenute;
- il corso è dotato di portate d'acqua regolate da monte o ridotte durante buona parte dell'anno;
- il corso è caratterizzato dall'essere ramo secondario di derivazione da un ramo principale di superiore importanza;
- il corso è tombinato o coperto e attraversa aree urbanizzate

Un tratto della Roggia Seriola dei Prati è stato eliminato dalle cartografie in quanto non risultano evidenze della sua presenza.



## **CAPITOLO II    ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE**

### **ART 8.    FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA**

La definizione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, indicate nelle allegate tavole 2, 3, 4, e tavola 5, si pone l'obiettivo di assicurare un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni alluvionali, il ripristino, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche del territorio e della risorsa idrica, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni. Le fasce di rispetto sono previste di 10,00 m su entrambi i lati di tutti i corsi d'acqua appartenenti al territorio di Albano. Una riduzione delle fasce del reticolo idrico minore è prevista solo esclusivamente per i tratti ricompresi nel Centro Storico e/o centro edificato, nella misura minima di 5,00 m previa verifica idraulica a supporto della richiesta di variante allo Studio del Reticolo Idrico Minore da trasmettere come Amm.ne Comunale alla Regione Lombardia STER di Bergamo per la valutazione e l'eventuale approvazione.

Sono pertanto vietate nuove edificazioni ad una distanza inferiore 10,00 m dal corso d'acqua. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

### **ART 9.    ATTIVITA' VIETATE**

All'interno delle fasce fluviali precedentemente definite, sono da considerarsi vietate tutte quelle attività indicate dalle linee guida di polizia idraulica - D.d.g. n° 8943/2007 e Delibera X/4229 del 23.10.2015.

- a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;



- b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dall'autorità idraulica competente;
- e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- j) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.
- m) Lo stabilimento di molini natanti.



Sono assolutamente vietati interventi che prevedano l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Dovranno essere vietate le nuove edificazioni ed i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 10,00 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua. Sono altresì vietati gli interventi di tombinatura dei corsi d'acqua naturali. I tratti di corsi d'acqua naturali che risultano tombinati, dovranno essere verificati idraulicamente e l'Amministrazione competente, in base ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

#### **ART 10. INDIRIZZI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA**

Lungo i corsi d'acqua del *Reticolo Idrografico Minore* dovrà essere salvaguardata la vegetazione spontanea sorta ai bordi dell'alveo, le macchie arbustive e boschive esistenti e di nuova formazione.

Sono ammessi tutti gli interventi di pulizia e di sostituzione delle piante naturalmente morte o deperite, con l'obbligo di ripiantumazione d'essenze uguali a quelle preesistenti sia in forma di macchia, sia in filare, oppure autoctone, in tutti gli altri casi.



## **ART 11. ATTIVITA' SOGGETTE A CONCESSIONE COMUNALE**

Ai sensi degli art. 97 e 98 r.d. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità Idraulica competente, così come definita in precedenza, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c) del R.D. n°523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dall'opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) La ricostruzione, tuttochè senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili, ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali.
- g) Il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo della intiera estirpazione delle chiuse abbandonate
- h) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altro materiale nel letto di fiumi, torrenti e canali pubblici è materia di esclusiva competenza della Regione lombardia. L'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta



riconosca poterne essere lesi il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati.

i) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti l'unghesse che possano promuovere il deperimento o recare pregiudizio alle vie alzaie ove esistano, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.

j) la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere

- Ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti canali;
- Attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- Attraversamenti dell'Alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o altri impianti di telecomunicazione;
- Tubazioni aggraffate ai muri d' Argine che occupino l'Alveo in proiezione orizzontale;
- Muri d' Argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- Opere di regimazione e difesa idraulica
- Opere di derivazione e restituzione e scarico di qualsiasi natura
- Scavi e demolizioni
- Coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente.
- Chiaviche

#### **– Opere vietate in modo assoluto**

L'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 contiene l'elenco di tutte le attività assolutamente vietate e quindi non autorizzabili; si ricordano:

- lo sradicamento degli alberi per una distanza di 10 metri dalla quota di piena ordinaria e le piantagioni sugli argini;
- le fabbriche e gli scavi a distanza inferiore a 10 metri dal piede degli argini;



– le piantagioni e smovimento del terreno a distanza inferiore di 4 metri dal piede degli argini.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1 giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza e` da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovra` intendersi estesa la proibizione stabilita dagli artt. 93 e 96 del r.d., saranno determinate anche in caso di contestazione dall'Autorita` Idraulica competente.

Tali distanze sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale.

A tal fine le deroghe, introdotte dall'elaborato che individua il reticolo minore, le fasce di rispetto sul reticolo minore e su quello principale e che stabilisce le relative norme di polizia idraulica, hanno effetto una volta recepite con apposita variante allo strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante della Sede Territoriale competente per territorio.

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 metri, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano. Si ricorda che il divieto era contenuto sia nella legge 2448/1865, sia nel r.d. 523/1904.

Si ricorda inoltre che l'art. 41 del d.lgs. 152/1999, confermato nel d.lgs. 152/2006, stabilisce che e` vietata la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumita` e per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001).

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa (da citare), la realizzazione e` vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.



**– Lavori e opere che possono essere eseguite previa concessione**

Gli artt. 97 e 98 del r.d. 523/1904 elencano gli interventi ammessi con concessione, fra i quali, in particolare:

- la formazione di argini ed opere che occupano l'area del demanio idrico;
- le opere di derivazione d'acqua, i ponti e le opere di attraversamento in generale aeree e in subalveo (gasdotti, fognature, ecc.);
- l'estrazione di materiale inerte.

Tenuto conto delle opere vietate in modo assoluto, e' assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Salvo piu' precise valutazioni di elementi di fatto, possono quindi astrattamente considerarsi consentiti:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire ne' direttamente ne' indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, ne' provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalita' costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;
- la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza, unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Conseguentemente a chi richiede di realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
2. la verifica di compatibilita' idraulica (paragrafo 2 della direttiva dell'Autorita' di Bacino Criteri per la valutazione della compatibilita' idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B approvata con delibera dell'Autorita' di Bacino n. 2/99), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti;



– la realizzazione degli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere): quelli con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell’Autorità di Bacino “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell’Autorità di Bacino n. 2/99).

Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati in modo da avere un franco minimo di 1 m tra l’intradosso dell’opera e il livello previsto per l’acqua, con riferimento ad una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni.

Nel caso di corsi d’acqua “fasciati” la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall’Autorità di bacino nella definizione della fascia B (T = 200 anni).

Nel calcolo non potranno essere prese in considerazione opere di laminazione delle piene previste ma non realizzate. Si potrà valutare di volta in volta la possibilità di tenere in considerazione opere i cui lavori siano in fase di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico di adeguata professionalità (ai sensi della d.g.r. X/2591 del 31.10.14 e R.R. 8/2019 “Criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrogeologica”). È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

Nel caso di corsi d’acqua “fasciati” la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall’Autorità di bacino nella definizione della fascia B (T = 200 anni).

Nel calcolo non potranno essere prese in considerazione opere di laminazione delle piene previste ma non realizzate. Si potrà valutare di volta in volta la possibilità di tenere in considerazione opere i cui lavori siano in fase di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico di adeguata professionalità (ai sensi della d.g.r. X/2591



del 31.10.14). È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

Nel caso di ponti esistenti, dovrà essere condotta una verifica sul fatto che l'attraversamento non provochi ostruzioni e condizionamenti delle modalità di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovrà essere condotta per valutare:



- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità sull'intorno, il tecnico dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non fasciati); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;



- il riconoscimento della necessità eventuale di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera;
- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità dell'opera. Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzi elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un progetto di adeguamento contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente. Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di "studio di fattibilità" comprensivo dell'indicazione degli importi economici, ai fini dell'inserimento, da parte dell'Autorità di bacino, negli elenchi del quadro dei fabbisogni propedeutici alla programmazione finanziaria triennale.

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/ effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti.

#### **- Scarichi**

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. Per la qualità la competenza è della Provincia, ai sensi dell'art. 43, l.r. 26/2003 e in osservanza degli appositi regolamenti regionali.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.



In ogni caso, nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle sotto elencate zone del territorio regionale:

- aree montane;
- portate direttamente scaricate su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Brembo, Serio, Cherio, Oglio, Mella, Chiese, Mincio.

Inoltre dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e il progetto dovrà prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) atti ad evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

#### **– Autorizzazione Paesaggistica**

Il vincolo riguarda i corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche (r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775) e/o che si trovano in aree di tutela ambientale; pertanto gli interventi e le opere da realizzare in dette aree dovranno acquisire l'autorizzazione ai sensi della legge 31/85 e d.lgs. 42/04.

Non sono soggetti a tale vincolo:

- i tratti dei corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche e derubricati (d.g.r. 25 luglio 1986, n. 4/12028, pubblicata sul 2o Supplemento Straordinario al n. 42 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 15 ottobre 1986);
- i corsi d'acqua divenuti pubblici ai sensi dell'art. 1 della legge 36/94;



- i tratti di corsi d'acqua che attraversano aree urbane classificate dal PGT “centro storico” e “aree di completamento”;
- opere realizzate, da sanare o da rinnovare, prima dell'imposizione del vincolo.

La competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e` stata definita con d.g.r. 2121/2006 (3° Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006).

Qualora le opere oggetto di concessione ricadano in una delle fattispecie elencate nel D.P.R. 08 novembre 2019, le stesse sono da assoggettare a procedura di VIA

Potranno in generale essere consentiti gli interventi che non siano suscettibili né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua. Potrà altresì essere consentita la realizzazione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative d'intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Le domande per l'ottenimento dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di opere di regimazione fluviale di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore dovranno essere predisposte come indicato nell'apposito modulo.



## ART 12. ATTRAVERSAMENTI DI CORSI D'ACQUA

Gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua (ponti, gasdotti, fognatura, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6,00 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino del Fiume Po allegata alla deliberazione n. 2/99 in data 11 maggio 1999. Nel caso di attraversamenti realizzati con manufatti aventi luce inferiore a 6,00 m, è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere l'applicazione in tutto o in parte della suddetta direttiva. In qualunque caso, il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica che consideri una portata di progetto per le verifiche idrauliche del ponte calcolata per un tempo di ritorno non inferiore a 200 anni.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate; in tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto.

L'insieme delle opere costituenti l'attraversamento non deve comportare condizionamenti al deflusso della piena e indurre modificazioni dell'assetto morfologico dell'alveo. Dovrà essere garantito un franco idraulico di 1 metro tra l'intradosso delle strutture e la quota di massima piena verificata con un tempo di ritorno di 100 anni. L'orientamento delle pile (ed eventualmente delle spalle) deve essere parallelo al filone principale della corrente. Nel caso in cui la verifica di compatibilità idraulica degli attraversamenti esistenti non è adeguata rispetto alle prescrizioni precedentemente indicate, l'Amministrazione competente al rilascio del parere idraulico di compatibilità (nulla-osta idraulico) definisce le condizioni di esercizio transitorio delle opere, valide fino alla realizzazione degli interventi di adeguamento. La soluzione di intervento deve essere definita in funzione del grado di inadeguatezza riscontrato e delle caratteristiche della struttura esistente.

Nel caso di attraversamenti dei corsi d'acqua realizzati sotto l'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.



Le domande per l'ottenimento dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici per l'attraversamento di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore dovranno essere predisposte come indicato nell'allegato.

### **ART 13. TOMBINATURE**

Ai sensi dell'art 115 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità. Potranno essere consentiti gli intubamenti qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento dell'assetto del territorio interessato, ad esclusiva richiesta ed opera dell'Amministrazione Pubblica.

### **ART 14. RECINZIONI**

Le recinzioni (senza muratura al piede), cioè realizzate con pali amovibili e rete metallica dovranno essere realizzate ad una distanza non inferiore a 4 m dal ciglio superiore della sponda incisa (o piede esterno dell'argine) con obbligo di mantenere costantemente libera tale fascia da ogni e qualsivoglia impedimento provvisorio. La fascia di rispetto idraulico di 4 m resta in manutenzione al richiedente e lungo la stessa non dovranno essere messe a dimora piantagioni o arbusti di altro genere, né dovranno essere poste cordone, pavimentazioni o qualsivoglia tipo di costruzione, anche a titolo precario, per consentire il transito di mezzi manutentori del comune ed il deposito di eventuale materiale di risulta da espurghi e diserbi.

Non sono, comunque, consentiti i depositi di materiali inquinanti che compromettano negativamente l'alveo in caso di eventi di piena eccezionale.



## **ART 15. RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA**

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

## **ART 16. AUTORIZZAZIONE PAESISTICA**

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 11 Marzo 2005 n.12 e s.m.i. in relazione ai disposti della D.G.R. di riferimento e dal D.Lgs n° 42 del 22.01.2004.

Il T. Zerra appartenente al *Reticolo Idrografico Principale* è soggetto a vincolo paesistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del D.L. 22 gennaio 2004, n°42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. I corsi d'acqua del *Reticolo idrografico Minore* e i canali di bonifica che ricadono all'interno della fascia di 150 m del T. Zerra saranno quindi soggetti a vincolo paesistico. Essendo le aree boscate, così come definite dall'art.3 della L.R. 28 ottobre 2004, n°27, sottoposte a vincolo paesistico ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera g) del sopra citato D.L. 41/2004 dove il T. Zerra e i corsi d'acqua appartenenti al *Reticolo Idrografico Minore* interessano aree boscate sono di conseguenza sottoposti a tutela paesistica. Le opere e gli interventi da realizzarsi su tali corsi d'acqua, esclusi quelli indicati all'art.140 del D.L. 41/2004, dovranno ottenere apposito atto autorizzativo nei modi previsti dalla D.g.r. del 25 luglio 1997 n° 6/30194 "*Deleghe della Regione agli enti locali per la tutela del paesaggio. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della legge regionale 9 giugno 1997, n° 18*", tenendo conto, dove presenti, delle due tipologie di vincolo [lettera c) e lettera g) dell'art. 142]. Infine nelle zone sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n°3267 si dovrà ottenere lo svincolo da parte della Provincia di Bergamo.



## **ART 17. PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO**

La richiesta di realizzare opere che necessitino di occupazione di aree demaniali, dovrà essere presentata presso l'Amministrazione Comunale e dovrà essere predisposta come modello predisposto dal Comune.

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico a seguito di convocazione in Conferenza di Servizi indetta dallo S.Ter. di Bergamo, ai sensi della d.g.r. X/2176 del 25.07.2014. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione (parte III D.Lgs. 152/2006).

Qualsiasi modifica dei corsi idrici dovrà in ogni modo essere comunicata alla sede Territoriale di Bergamo per l'emissione del parere di Variante allo Studio.



## CAPITOLO III RICHIESTA NULLA-OSTA E INDICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

### ART 18. RICHIESTA DI NULLA-OSTA

- **Attraversamenti aerei**
- **Attraversamenti in sub-alveo**
- **Viabilità**
- **Viabilità sotterranea**
- **Transito di sommità arginale**

- 1) La richiesta di nulla-Osta, per le varie tipologie, deve essere richiesta al Comune competente per territorio in triplice copia, utilizzando gli appositi moduli allegati.
- 2) L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività, che ne assume obblighi e diritti.
- 3) Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico, l'autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore della condotta di scarico
- 4) Ove tra più stabilimenti venga utilizzato un unico manufatto per lo scarico in fognatura, l'autorizzazione è rilasciata ad ogni singola attività che dovrà avere apposito pozzetto di controllo prima dell'unione dei propri reflui con quelli derivanti dalle altre unità.
- 5) Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune competente per territorio può trasmettere copia della richiesta di autorizzazione agli Enti preposti in materia per eventuali pareri. Il Comune entro 60 gg. dal ricevimento della pratica, esamina la documentazione, effettua eventuali sopralluoghi e analisi che si rendono necessari.
- 4) Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria tecnica delle domande d'autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente. A corredo della domanda, il richiedente, oltre alla documentazione tecnica deve allegare una ricevuta di versamento effettuata a favore del Comune relativa all'acconto per l'apertura dell'istruttoria pari a **€ 51,64=**. In caso di mancato versamento, il



- Comune non può provvedere al rilascio del parere pertanto i tempi per il rilascio del parere vengono interrotti per riprendere dopo il versamento.
- 5) La presentazione di domanda di richiesta di nulla-osta parere idraulico non correttamente completa dalla documentazione di cui sopra o non adeguatamente integrata delle informazioni richieste nei tempi e modi fissati dal Comune è motivo di decadenza e archiviazione della stessa.
  - 6) L'autorizzazione o il diniego vengono rilasciati al richiedente per iscritto dal Comune, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta, dopo l'accertamento della corrispondenza della documentazione presentata e dopo l'accertamento del versamento a conguaglio. Qualora vengano richieste integrazioni o formulate osservazioni sia da parte del Comune e/o altri Enti interessati, il termine di 90 giorni viene sospeso per riprendere ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa.
  - 7) L'autorizzazione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e la ditta richiedente deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa autorizzazione e del suo esercizio.
  - 8) La concessione idraulica con occupazione permanente di area demaniale viene assentita per un periodo massimo di anni 19 con possibilità di proroga. Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad anni 30. Rimane comunque sempre a discrezione dell'Autorità idraulica, la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.
  - 9) L'autorizzazione è nominale e pertanto non può essere ceduta. Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca dell'autorizzazione, la ditta deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Comune, alla demolizione delle opere realizzate e al ripristino dello stato originario dei luoghi.
  - 10) Sono a carico del richiedente tutte le spese attinenti e conseguenti all'autorizzazione, ivi comprese le spese di registrazione dell'atto autorizzativo.



## ART 19. SANZIONI

- 1) Chiunque apre o comunque effettui scarichi di acque senza l'autorizzazione e/o parere idraulico, effettui attraversamenti aerei od in subalveo o quant'altro intervento che rientri nella disciplina della polizia idraulica, ovvero continui ad effettuare o mantenere quanto suindicato dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa.

Prima di attuare le misure di cui sopra, il Responsabile del Servizio del Comune, per quanto di rispettiva competenza, comunica per iscritto le contestazioni rilevate e concede al richiedente un termine di 15 giorni entro cui presentare eventuali osservazioni e/o opposizione. Qualora entro tale termine non pervenga alcuna osservazione o le stesse non risultino fondate, il Responsabile del Servizio del Comune dà atto alla procedura di revoca dell'autorizzazione e all'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.



## **ART 20. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA**

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima. I Canoni di polizia idraulica relativi al reticolo idrico minore sono di seguito riportati:

Il canone:

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l 2 ottobre 1981, n° 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n° 692)
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le autorizzazioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascuno mese di validità del provvedimento autorizzativo; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 17 dicembre 2001, n° 26)
- la cauzione presentata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di autorizzazione, è dovuta per importi superiori a EURO 258,23 (l.r. 17 dicembre 2001, n° 26)



## CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

(D.G.R. 25.01.2002 n. 7/7868 e D.G.R. 01/08/2003 n. 7/13950)

DELIBERAZIONE N. XI / 4037 Seduta del 14/12/2020

CANONI REGIONALI DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
<b>A</b>	<b>Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali</b>	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	€. 1,58 per metro lineare Importo minimo €. 78,90
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€. 3,16 per metro lineare Importo minimo €. 157,80
Note per A.1 A.2	Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come una linea separata. Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata. Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti; per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali. Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (A.1 e A.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla presente deliberazione.	
A.3	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali di infrastrutture della rete di telecomunicazione o comunicazione elettronica.	Gratuito
	Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica, così come stabilito da sentenze della Corte di Cassazione (es: sentenza n. 14789/2014 e n. 17537/2015). Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assenti tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.	
<b>C</b>	<b>Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi</b>	
C.1	Ponti di collegamento a fondi interclusi.	€. 78,90
Note per C.1	Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza dell'impalcato fino a metri 5.00. Per quanto concerne il canone per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.	
C.2	Passerelle - ponti - tombinature – sottopassi.	€. 4,20 per metro quadro Importo minimo €. 157,80
Note per C.2	Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone ha un costo di €. 8,40 per metro quadro indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia.	



<p>Note per</p> <p>C.1</p> <p>C.2</p>	<p>Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione: €. 2,10 per metro quadro (€. 4,20 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica).</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione.</p> <p>Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone subirà un aumento: €. 8,40 per metro quadro (€. 16,80 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica).</p> <p>La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica asseverata da un tecnico abilitato. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone più alto.</p> <p>Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p> <p>Il raddoppio si applica su tutta la superficie dell'impalcato utilizzata per il calcolo del canone.</p> <p>Solo per i ponti adeguati e compatibili che attraversano i grandi fiumi, considerata il notevole sviluppo dell'impalcato, si stabilisce che per superficie superiore a 5.000 mq il raddoppio del canone si applica solo sull'area occupata dalle pile e dalle spalle.</p> <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (C.1 e C.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4 per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla presente deliberazione.</p> <p>Gli attraversamenti (ponti) e le percorrenze in aree demaniali delle infrastrutture ferroviarie non sono soggetti al pagamento di alcun canone di polizia idraulica, così come stabilito da sentenza della Corte di Appello di Milano n. 957 del 17 marzo 2017. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assenti tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.</p>
---------------------------------------	---



Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
<b>S</b>	<b>Scarichi</b>	
S.1	Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali.	€. 78,90
Note per S.1	<p>Il canone è applicato per ogni bocca di scarico. Al calcolo del canone per gli scarichi S.1 sono applicati i seguenti parametri correttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": <ul style="list-style-type: none"> <li>che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero;</li> <li>che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è raddoppiato;</li> </ul> </li> <li>Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero.</li> </ul> <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (S.1), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1b dell'Allegato H alla presente deliberazione</p>	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€. 157,80 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo €. 157,80 Importo massimo €. 1.578,00
Note per S.2	<p>Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm €. 157,80; da 16 a 30 cm €. 315,60; da 31 a 45 cm €. 473,40; ecc...) Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata.</p> <p>Al calcolo del canone per gli scarichi S.2 sono applicati i seguenti parametri correttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7", dotati di vasca di accumulo in grado di trattenere le portate in arrivo e rilasciarle dopo l'evento di piena è applicata la seguente riduzione: €. 78,90 per ogni 15 cm di diametro o multipli;</li> <li>Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": <ul style="list-style-type: none"> <li>che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero;</li> <li>che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": è applicato il seguente aumento: €. 315,60 per ogni 15 cm di diametro o multipli;</li> </ul> </li> <li>Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero;</li> </ul> <p>Restano valide tutte le prescrizioni dalle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (seppure associati a interventi tenuti all'applicazione del regolamento stesso), e/o che non sono compatibili con il regime del corso d'acqua ricettore, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere adeguati entro 5 anni prorogabili fino ad un massimo di 10 a seconda della complessità tecnica e/o dell'impatto economico o a seconda della numerosità degli interventi. Il Dirigente competente, sulla base di una specifica istruttoria tecnico-economica, valuterà l'opportunità e la durata della proroga. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Gli scarichi finalizzati unicamente alla restituzione delle acque emunte da pozzi di prima falda, realizzati al solo scopo di controllare la risalita della falda nell'area milanese e senza uso dell'acqua estratta, sono esentati dal pagamento del canone di polizia idraulica e soggetti esclusivamente all'acquisizione del nulla osta idraulico al fine di valutare le portate restituite e la capacità ricettiva del corso d'acqua (D.g.r. n. 35228 del 24 marzo 1998) Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (S.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1b dell'Allegato H alla presente deliberazione</p>	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	€. 473,40
Note per S.3	<p>Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi che non rispettino i parametri del PTUA potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p>	
<b>T</b>	<b>Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi</b>	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	€. 78,90



<p>Note per T.1</p>	<p>Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali che carrabili. Nella stessa tipologia sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi. Il concessionario che utilizza una rampa privata di collegamento ad un argine ad uso viabilistico rilasciato ad un ente pubblico secondo la tipologia T.2 è comunque soggetto al pagamento del canone T.1 per l'utilizzo della rampa. La concessione è rilasciata per unità immobiliare servita. Se un transito con rampa o un guado consentono l'accesso a più unità immobiliari l'importo non può essere suddiviso fra più utilizzatori e ogni titolare paga l'intero importo in tabella. La manutenzione degli argini e delle rampe di collegamento ad altre strade di viabilità ordinaria sono a carico dell'autorità idraulica competente mentre la manutenzione delle rampe e dei guadi di uso privato è in capo ai concessionari. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli.</p>	
<p>T.2</p>	<p>Uso viabilistico (solo enti pubblici).</p>	<p>€. 157,80 per chilometro Importo minimo €. 157,00</p>
<p>Note per T.2</p>	<p>Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro o frazione. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada, liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail, impianti di illuminazione e rampe di collegamento fra gli argini/alzaie e le altre strade pubbliche connesse. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici (Vedi punto 1 delle Note Generali).</p>	
<p>T.3</p>	<p>Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici).</p>	<p>Gratuito</p>
<p>Note per T.3</p>	<p>Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, impianti di illuminazione e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.</p>	



Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
<b>O</b>	<b>Occupazione di aree demaniali</b>	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo, zootecnico e/o venatorio, e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 220,92 per ettaro Importo minimo € 157,80
Note per O.1.1	<p>In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro o frazione. Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un'autorizzazione per anno solare. Gli interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nullasto idraulico da rilasciare per singolo intervento (vedi voce Z.10) Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono affidate a titolo oneroso secondo la presente tipologia di canone O.1.1. I titolari di concessione per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web <a href="http://www.denunciatagloboschi.servizirl.it">http://www.denunciatagloboschi.servizirl.it</a>. Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	€ 178,84 per ettaro Importo minimo € 157,80
Note per O.1.2	<p>Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro o frazione. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le concessioni relative a beni demaniali finalizzate alla realizzazione di impianti di pioppicoltura e di arboricoltura da legno, sono rilasciate o rinnovate solo ad aziende agricole certificate secondo i principi della gestione forestale sostenibile (LR 31/2008 Art. 50 bis comma 2 - Arboricoltura da legno e pioppicoltura).</p>	
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	€ 0,22 per metro quadro Importo minimo € 157,80
Note per O.2	<p>Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi. Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 4,20 per metro quadro Importo minimo € 157,80
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 2,10 per metro quadro Importo minimo € 1.052,00
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 1,05 per metro quadro Importo minimo € 2.104,02
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,53 per metro quadro Importo minimo € 10.520,08
Note per O.3	<p>Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, si computa come un'altra area pari alla superficie occupata dall'edificio indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Il costo al metro quadro così come l'importo minimo sono dipendenti dall'estensione del corpo di fabbrica. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. Rientrano in questa categoria anche le porzioni di aree demaniali che si estendono a retro di muri e/o opere di difesa spondale.</p>	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 115, comma 3, D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene (escluso gli sfalci, vedi voce O.6).	Gratuito
Note per O.4	<p>Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene è prevista la concessione a titolo gratuito, anche per uso agricolo, subordinata all'osservanza delle attività di manutenzione dell'area al fine di mantenerne e garantirne la funzionalità idraulica. Le attività e le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno definite in sede di concessione.</p>	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 157,80
Note per O.5	<p>Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.6	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici superiori a 1 ettaro	€ 25,33/ha Importo minimo € 157,80
Note per O.6	<p>Gli interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro sono a titolo gratuito e sono soggetti a nulla osta idraulico (vedi voce Z.9) Sono ammessi più sfalci per anno solare.</p>	



OPERE/ATTIVITÀ SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO (elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo)	
Codice	Descrizione voci
Z.1	Sistemazione terreni in fascia di rispetto (consolidamento, sistemazione versanti, bonifiche e livellamenti di terreni e scavi)
Z.2	Sistemazione aree in fascia di rispetto (parchi, giardini, cortili, piazze e aree attrezzate, strade, marciapiedi, piste ciclopedonali, impianti di illuminazione e segnaletica varia (esclusi cartelli pubblicitari)
Z.3	Sistemazione edifici in fascia di rispetto (manutenzione ordinaria e/o straordinaria senza aumenti di volumetria e modifiche di destinazione d'uso, ponteggi provvisori ecc...)
Z.4	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti a una concessione di derivazione di acqua pubblica
Note per Z.4	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti alla concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.
Z.5	Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di attraversamento e opere di derivazioni esistenti
Z.6	Posa di reti tecnologiche (fognature, acquedotti, fibre ottiche, linee elettriche, ecc...) e/o recinzioni, parapetti e protezioni in fascia di rispetto
Z.7	Taglio piante e rimozione di vegetazione morta in alveo e/o sulle sponde (taglio alberature, recupero piante divelte e materiali legnosi)
Z.8	Attività temporanea per manifestazioni sportive, culturali ecc... nonché attività di pascolo e transumanza
Z.9	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro. Il nulla-osta idraulico è da rilasciare per singolo intervento. Sono ammessi più sfalci per anno solare.
Note per Z.9	Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.6
Z.10	Interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi di aree con estensione fino a un ettaro
Note per Z.10	Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.1.1. Il nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento. I titolari di nullaosta, per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I titolari di nullaosta devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web <a href="http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it">http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it</a> . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni.
Z.11	Realizzazione e manutenzione di difese radenti (difese spondali, muri o scogliere, ecc...) che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo
Note per Z.11	Interventi di autoprotezione realizzati da soggetti privati nel rispetto delle condizioni idrauliche e funzionali al buon regime del corso d'acqua (per quelle realizzate da enti pubblici vedi punto 10 delle note generali)



Note Generali	
1.	Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e ss.mm.ii.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
2.	Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a € 78,90 o € 157,80 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
3.	Nel caso di multi-titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a €. 15,78
4.	Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera.
5.	I canoni per le escavazioni di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile.
6.	Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
7.	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti alla concessione di derivazione.
8.	I canoni indicati in tabella sono raddoppiati in caso di occupazione delle aree del demanio idrico. Le modalità di applicazione sono riportate nelle note specifiche di ogni tipologia di opere. Il raddoppio dei canoni in caso di occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
9.	I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppati per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.
10.	La realizzazione e manutenzione di opere idrauliche da parte di Enti Pubblici (difese spondali, muri o scogliere, briglie, soglie, ecc...) in aree del demanio idrico e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, funzionali al buon regime del corso d'acqua, non è soggetta al rilascio di concessione né al pagamento di alcun canone; nell'iter procedimentale per la realizzazione delle stesse è comunque necessario, ai sensi del R.D. n. 523/1904, acquisire l'autorizzazione idraulica dell'autorità idraulica competente.
11.	Gli attraversamenti pedonali dei corsi d'acqua montani di limitata rilevanza, che non ostacolano il regime naturale del corso d'acqua (attraversamenti della rete sentieristica e simili), non sono soggetti al rilascio di concessione/nulla osta da parte dell'Autorità Idraulica competente.
12.	<b>Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, debba essere applicato.</b>



## **ART 21. POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO ABITATO**

Il Sindaco, purchè in rispetto di tutta la normativa di Polizia Idraulica a partire dal R.D. n° 523/1904 ad oggi, può emanare speciali ordinanze altresì su proposta dell'A.S.L. o quant'altri inerenti alla disciplina della Polizia Idraulica, ovvero dopo acquisito il parere degli stessi, per le seguenti circostanze:

- soppressione, anche anticipata rispetto all'allacciamento in corsi d'acqua superficiali, di pozzi, vasche o fosse biologiche, ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini e/o inquinanti per le acque potabili;
- rimozione di cause d'insalubrità delle acque o delle abitazioni, compresa la rimozione delle materie luride di fogne già abbandonate, o da abbandonarsi in seguito all'allacciamento fognario. Pozzi neri, fosse biologiche, ecc., dismessi devono essere bonificati, e riempiti di terra o di altri materiali inerti;
- chiusura o ricostruzione di canali o tubi di scarico;
- realizzazioni di briglie, ponti, attraversamenti, aree di occupazioni temporali, canalizzazioni sotterranee, viabilità nel caso in cui si verificano calamità naturali.



## **ART 22. RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restante che l'autorizzazione non determina alcuna servitù.

Eventuali normative nazionali e regionali, che venissero emanate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi immediatamente modificative dello stesso, il quale solo in prosieguo verrà formalmente adeguato alle nuove normative con le delibere necessario e conseguenti.

Gli allegati hanno natura esemplificativa e potranno essere modificati e/o sostituiti con delibera purchè in ottemperanza delle " Linee guida di polizia idraulica " vedasi ddg n° 8943/2007 e D.g.r. XI/4037 del 14.12.2020.

Per quanto non sia espressamente previsto nel presente Regolamento, si osservano le disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale e regionale.



### **ART 23. INTERFERENZA DEL RETICOLO CONSORTILE**

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni a persone o cose provocate, anche accidentalmente, da cause riconducibili alla scarsa manutenzione dei corsi d'acqua gestiti dal Consorzio di Bonifica della media Pianura Bergamasca individuati nell'allegato D del D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868.

L'Amministrazione Comunale non è altresì responsabile di danni causati dalla errata gestione di tutte quelle opere esistenti necessarie alla regolazione dei deflussi di portata a scopo irriguo.



## **CAPITOLO IV    MODIFICAZIONI E SPOSTAMENTI DELL'ALVEO, SDEMANIALIZZAZIONI**

### **ART 24. MODIFICAZIONI,                    SPOSTAMENTI                    DELL'ALVEO                    E SDEMANIALIZZAZIONI**

Ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n°37 "*Norme per la tutela delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*" è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico e quindi dell'alveo dei corsi d'acqua appartenenti al *Reticolo Idrografico Minore* nonché la sua alienazione e non può essere oggetto di diritti da parte di soggetti privati. Spostamenti e modificazioni dell'alveo potranno essere eseguiti esclusivamente dall'Amministrazione Comunale e i nuovi limiti dell'area demaniale dovranno essere proposti all'Agenzia del Demanio che provvederà con specifico decreto alla dismissione del vecchio alveo, previo parere vincolante alla variante allo Studio del reticolo Minore da parte della sede Territoriale di Bergamo, da demanio pubblico a demanio patrimoniale, con conseguente possibilità di alienazione. Per quanto riguarda le richieste di sdemanializzazione di tratti di corsi d'acqua del *Reticolo Idrografico Minore* dovranno essere inviate all'Agenzia del Demanio e l'Amministrazione Comunale dovrà dare il nulla osta idraulico.

### **ART 25. TERRENI ABBANDONATI O ACQUISITI DAI CORSI D'ACQUA PUBBLICI APPARTENENTI AL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE**

Con riferimento a quanto stabilito dall'art.1, 3 e 4 della Legge 5 gennaio 1994, n°37 "*Norme per la tutela delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*, i terreni abbandonati o acquisiti dai corsi d'acqua pubblici appartenenti al *Reticolo Idrografico Minore* indicati all'art. 6 sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica ivi comprendendo anche i



terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento appartengono al demanio pubblico senza che i proprietari dei terreni confinanti possano reclamarne il terreno perduto.

## **ART 26. DISPOSIZIONI FINALI**

A partire dal 01 gennaio 2014 le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale da inoltrare a Regione Lombardia, dovranno essere presentate solo in modalità on-line collegandosi al portale dei Tributi all'indirizzo [www.tributi.regione.lombardia.it](http://www.tributi.regione.lombardia.it) mediante il nuovo applicativo S.I.P.I.U.I. (Sistema Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche), utilizzando una delle seguenti tipologie di accesso:

- la CRS (Carta Regionale dei Servizi) o CNS (Carta Nazionale dei servizi) con specifico numero PIN (Numero di Identificazione Personale);
- identificazione SPID;
- CIE (Carta d'Identità Elettronica).




# COMUNE DI ALBANO

**Appendice 1 – Schemi estratti da D.G.R. XI/4037 del 14/12/2020 rappresentanti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,00 mt), all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione / nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.**


## AREE INTERESSATE

Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo rappresentanti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,00 mt), all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.


### Schema 1: corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.



**Schema 2:** corsi d'acqua con argini in rilevato.




**Schema 3:** fiumi di grandi dimensioni con golene<sup>(1)</sup> ed argini.



(1) Con il termine di **golena** si fa riferimento all'area compresa tra la riva di un corso d'acqua e il piede degli argini, si tratta della regione fluviale, anche una vasta area, che può essere naturalmente invasa dalle acque del fiume stesso durante eventi alluvionali e svolgere così l'importante funzione di laminazione.

**Schema 4:** canali e navigli affiancati da strade alzaia.





COMUNE DI  
ALBANO S.A.

P.G.T.  
RIM - REGOLAMENTO  
A CURA DI DOTT. DIEGO MARSETTI REL. RG/17412/21

# COMUNE DI ALBANO

**Modello 1      Autorizzazione ai soli fini idraulici per la  
realizzazione di opere di regimazione  
fluviale**

Spett.le  
**COMUNE DI**  
**ALBANO SANT'ALESSANDRO**  
**UFFICIO TECNICO**  
 Via Dante Alighieri, 15 a - 24061  
 ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

**Modello-01**

**OGGETTO:** Domanda di autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di opere di regimazione fluviale del corso d'acqua \_\_\_\_\_

Ai sensi degli artt. 96 e 97 del R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e del regolamento del reticolo idrico minore ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002, il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ in Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), P.IVA \_\_\_\_\_ e C.F. \_\_\_\_\_ e recapito telefonico \_\_\_\_\_, con la presente

**CHIEDE**

di ottenere l'Autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di opere di regimazione fluviale ed in particolare \_\_\_\_\_ del corso d'acqua di superficie appartenente al reticolo idrico minore \_\_\_\_\_ in Comune di Albano sant'Alessandro (BG)

Allegato alla presente in **TRIPLICE** copia

- Istanza della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui una copia in marca da bollo da € 16,00;
- Corografia in scala 1:25.000 o 1:10.000
- Aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
- Certificato di destinazione urbanistica;
- Estratto di P.G.T. e N.T.A.
- Rilevo quotato dello stato di fatto delle sezioni del corso d'acqua lungo il tratto interessato comprensivo di entrambe le sponde, con l'esatta posizione del manufatto rispetto all'alveo catastale;
- Tavola di sovrapposizione, con riferimento ai punti fiduciali catastali, tra il rilievo planoaltimetrico dello stato di fatto e la mappa catastale dell'area di interesse;
- Fotografie del luogo interessato dalla domanda con indicazione dei con visuali;
- Disegni del manufatto: piante, sezione, prospetto e diametro del tubo;
- Relazione idraulica a firma di Ingegnere che consideri una piena con tempo di ritorno T=200 anni e che verifichi la compatibilità del manufatto;;
- Relazione geologica comprendente: ( se necessario)
  - ⇒ Litologia nell'intorno dell'area di studio;
  - ⇒ Caratteristiche geomorfologiche delle coperture con particolare riferimento alle erosioni;
  - ⇒ Caratteristiche idrografiche ed idrogeologiche
- Autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del D.Lgs n° 42 del 22.01.2004;
- Copia di eventuali precedenti autorizzazioni (licenza edilizia, autorizzazione Genio Civile, ecc...);
- Qualora l'opera sia già esistente, dichiarazione della Ditta che menzioni il periodo di realizzazione;
- Indicazione della documentazione già in possesso in Comune, resa e firmata del legale rappresentante (Allegato A)
- Dichiarazione, resa e firmata del legale rappresentante, con cui si accetta incondizionatamente il regolamento. (Allegato B)
- Dichiarazione, resa e firmata dal legale rappresentante che, nel caso di **RINNOVO**, nulla è variato rispetto all'autorizzazione precedentemente rilasciata. (Allegato C)
- Le spese occorrenti necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente, art. 12 del regolamento, dovrà pertanto essere allegata alla presente, copia della ricevuta, per l'effettuazione dell'acconto di Euro 51,64

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che i dati riportati nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri.

**Consenso ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e Regolamento EU-GDPR 2016/679 al trattamento dei dati personali**

Si acconsente che i dati forniti siano utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione Provinciale per l'istanza da Me formulata e per le finalità strettamente connesse, nonché per la predisposizione e diffusione da parte della predetta Provincia di Bergamo di elenchi e data base di nominativi degli impianti e/o attività autorizzate.

Luogo e data: \_\_\_\_\_ Timbro e firma \_\_\_\_\_









COMUNE DI  
ALBANO S.A.

P.G.T.  
RIM - REGOLAMENTO  
A CURA DI DOTT. DIEGO MARSETTI REL. RG/17412/21

# COMUNE DI ALBANO

**Modello 2      Autorizzazione ai soli fini idraulici per  
l'attraversamento di corso d'acqua**

Spett.le  
**COMUNE DI**  
**ALBANO SANT'ALESSANDRO**  
**UFFICIO TECNICO**  
 Via Dante Alighieri, 15 a - 24061  
 ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

**Modello-02**

**OGGETTO:** Domanda di autorizzazione ai soli fini idraulici per l'attraversamento del corso d'acqua \_\_\_\_\_

Ai sensi degli artt. 96 e 97 del R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e del regolamento del reticolo idrico minore ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002, il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ in Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), P.IVA \_\_\_\_\_ e C.F. \_\_\_\_\_ e recapito telefonico \_\_\_\_\_, con la presente

## C H I E D E

di ottenere l'Autorizzazione ai soli fini idraulici per l'attraversamento con \_\_\_\_\_ del corso d'acqua di superficie appartenente al reticolo idrico minore \_\_\_\_\_ in Comune Albano sant'Alessandro (BG)

### Allegato alla presente in **TRIPLICE** copia

- Istanza della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui una copia in marca da bollo da € 16,00;
- Corografia in scala 1:25.000 o 1:10.000
- Aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
- Certificato di destinazione urbanistica;
- Estratto di P.G.T. e N.T.A.
- Planimetria del luogo interessato in scala idonea
- Fotografie del luogo interessato dalla domanda con indicazione dei coni visuali;
- Disegni del manufatto: piante, sezione, prospetto e diametro del tubo o del Manufatto (Ponte, passerella, ecc)
- Relazione idraulica a firma di Ingegnere che consideri una piena con tempo di ritorno T=200 anni e che verifichi la compatibilità del manufatto
- Relazione geologica comprendente: ( se necessario)
  - ⇒ Litologia nell'intorno dell'area di studio;
  - ⇒ Caratteristiche geomorfologiche delle coperture con particolare riferimento alle erosioni;
  - ⇒ Caratteristiche idrografiche ed idrogeologiche
  - ⇒ Soggiacenza della falda e vulnerabilità intrinseca dei terreni
- Autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del D.Lgs n° 42 del 22.01.2004;
- Copia di eventuali precedenti autorizzazioni (licenza edilizia, autorizzazione Genio Civile, ecc...);
- Qualora l'opera sia già esistente, dichiarazione della Ditta che menzioni il periodo di realizzazione;
- Indicazione della documentazione già in possesso in Comune, resa e firmata del legale rappresentante (Allegato A)
- Dichiarazione, resa e firmata del legale rappresentante, con cui si accetta incondizionatamente il regolamento. (Allegato B)
- Dichiarazione, resa e firmata dal legale rappresentante che, nel caso di **RINNOVO**, nulla è variato rispetto all'autorizzazione precedentemente rilasciata. (Allegato C)
- Le spese occorrenti necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente, art. 12 del regolamento, dovrà pertanto essere allegata alla presente, copia della ricevuta, per l'effettuazione dell'acconto di Euro 51,64=

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che i dati riportati nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri.

### **Consenso ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e Regolamento EU-GDPR 2016/679 al trattamento dei dati personali**

Si acconsente che i dati forniti siano utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione Provinciale per l'istanza da Me formulata e per le finalità strettamente connesse, nonché per la predisposizione e diffusione da parte della predetta Provincia di Bergamo di elenchi e data base di nominativi degli impianti e/o attività autorizzate.

Luogo e data: \_\_\_\_\_ Timbro e firma \_\_\_\_\_









COMUNE DI  
ALBANO S.A.

P.G.T.  
RIM - REGOLAMENTO  
A CURA DI DOTT. DIEGO MARSETTI REL. RG/17412/21

# COMUNE DI ALBANO

**Modello 3      Nulla Osta ai soli fini idraulici per lo scarico  
in corso d'acqua**

Spett.le  
**COMUNE DI**  
**ALBANO SANT'ALESSANDRO**  
**UFFICIO TECNICO**  
 Via Dante Alighieri, 15 a - 24061  
 ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

**Modello-03**

**OGGETTO:** Richiesta di nulla-osta ai soli fini idraulici per lo scarico in corso d'acqua di superficie

Ai sensi degli artt. 93 e 98 del R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e del regolamento del reticolo idrico minore ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002, il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ in Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), P.IVA \_\_\_\_\_ e C.F. \_\_\_\_\_ e recapito telefonico \_\_\_\_\_, con la presente

**CHIEDE**

di ottenere il nulla-osta ai soli fini idraulici per lo scarico in corso d'acqua di superficie appartenente al reticolo idrico minore \_\_\_\_\_ in Comune di Albano sant'Alessandro (BG).

Allegato alla presente in **TRIPLICE** copia

- Istanza della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui una copia in marca da bollo da € 16,00;
- Corografia in scala 1:25.000 o 1:10.000
- Aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
- Certificato di destinazione urbanistica;
- Planimetria dell'insediamento produttivo in scala adeguata ai fini di una corretta leggibilità, con indicati il sistema di adduzione delle acque: acque di alimentazione (acquedotto, pozzi, sorgenti, ecc.), acque reflue domestiche, acque reflue industriali (di processo, di raffreddamento con contatto, raffreddamento senza contatto), acque reflue urbane, acque meteoriche di 1° e 2° pioggia, acque contenenti sostanze pericolose. Le reti dovranno essere distinte graficamente anche a mezzo di differenti colorazioni e dovranno essere evidenziati i punti ufficiali per il campionamento;
- Fotografie del luogo interessato dalla domanda con indicazione dei con visuali;
- Disegni del manufatto: piante, sezione, prospetto e diametro del tubo;
- Relazione idraulica a firma di Ingegnere che valuti la portata di scarico con un tempo di ritorno T=200 anni con l'indicazione della quantità scaricata espressa in mc/sec e calcolo della portata del corso d'acqua (tempo di ritorno T=200 anni), riferita alla sezione di scarico;
- Relazione geologica comprendente:
  - ⇒ Litologia nell'intorno dell'area di studio;
  - ⇒ Caratteristiche geomorfologiche delle coperture;
  - ⇒ Potere assorbente del terreno, vulnerabilità e soggiacenza della falda;
  - ⇒ Caratteristiche idrogeologiche
- Indicazione della documentazione già in possesso in Comune, resa e firmata del legale rappresentante (Allegato **A**)
- Dichiarazione, resa e firmata del legale rappresentante, con cui si accetta incondizionatamente il regolamento. (Allegato **B**)
- Dichiarazione, resa e firmata dal legale rappresentante che, nel caso di **RINNOVO**, nulla è variato rispetto all'autorizzazione precedentemente rilasciata. (Allegato **C**)
- Le spese occorrenti necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente, art. 12 del regolamento, dovrà pertanto essere allegata alla presente, copia della ricevuta, per l'effettuazione dell'acconto di Euro 51,64=

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che i dati riportati nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri.

**Consenso ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e Regolamento EU-GDPR 2016/679 al trattamento dei dati personali**

Si acconsente che i dati forniti siano utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione Provinciale per l'istanza da Me formulata e per le finalità strettamente connesse, nonché per la predisposizione e diffusione da parte della predetta Provincia di Bergamo di elenchi e data base di nominativi degli impianti e/o attività autorizzate.

Luogo e data: \_\_\_\_\_ Timbro e firma \_\_\_\_\_









COMUNE DI  
ALBANO S.A.

P.G.T.  
RIM - REGOLAMENTO  
A CURA DI DOTT. DIEGO MARSETTI REL. RG/17412/21

# COMUNE DI ALBANO

**Modello 4      Autorizzazione ai soli fini idraulici per  
occupazione di aree demaniali**

Spett.le  
**COMUNE DI**  
**ALBANO SANT'ALESSANDRO**  
**UFFICIO TECNICO**  
 Via Dante Alighieri, 15 a - 24061  
 ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

**Modello-04**

**OGGETTO:** Domanda di autorizzazione ai soli fini idraulici per occupazione di aree demaniali

Ai sensi degli artt. 96 e 97 del R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e del regolamento del reticolo idrico minore ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002, il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ in Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), P.IVA \_\_\_\_\_ e C.F. \_\_\_\_\_ e recapito telefonico \_\_\_\_\_, con la presente

**CHIEDE**

di ottenere l'Autorizzazione ai soli fini idraulici per occupazione di aree demaniali per \_\_\_\_\_ del corso d'acqua di superficie appartenente al reticolo idrico minore \_\_\_\_\_ in Comune di Albano sant'Alessandro (BG).

Allegato alla presente in **TRIPLICE** copia

- Istanza della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui una copia in marca da bollo da € 16,00;
- Corografia in scala 1:25.000 o 1:10.000
- Aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
- Certificato di destinazione urbanistica;
- Estratto di P.G.T. e N.T.A.
- Rilevo quotato dell'area richiesta in concessione e calcolo della sua estensione; rilievo di sezioni trasversali lungo il tratto interessato, planimetria del luogo interessato in scala idonea
- Fotografie del luogo interessato dalla domanda con indicazione dei con visuali;
- Disegni del manufatto: piante, sezione, prospetto e diametro del tubo;
- Relazione idraulica a firma di Ingegnere che consideri una piena con tempo di ritorno T=200 anni con verifica della sezione critica
- Relazione geologica comprendente: ( se necessario)
  - ⇒ Litologia nell'intorno dell'area di studio;
  - ⇒ Caratteristiche geomorfologiche delle coperture con particolare riferimento alle erosioni;
  - ⇒ Caratteristiche idrografiche ed idrogeologiche
  - ⇒ Soggiacenza della falda e vulnerabilità intrinseca dei terreni
- Autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del D.Lgs n° 42 del 22.01.2004;
- Copia di eventuali precedenti autorizzazioni (licenza edilizia, autorizzazione Genio Civile, ecc...);
- Qualora l'opera sia già esistente, dichiarazione della Ditta che menzioni il periodo di realizzazione;
- Indicazione della documentazione già in possesso in Comune, resa e firmata del legale rappresentante (Allegato **A**)
- Dichiarazione, resa e firmata del legale rappresentante, con cui si accetta incondizionatamente il regolamento. (Allegato **B**)
- Dichiarazione, resa e firmata dal legale rappresentante che, nel caso di **RINNOVO**, nulla è variato rispetto all'autorizzazione precedentemente rilasciata. (Allegato **C**)
- Le spese occorrenti necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente, art. 12 del regolamento, dovrà pertanto essere allegata alla presente, copia della ricevuta, per l'effettuazione dell'acconto di Euro 51,64=

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che i dati riportati nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri.

**Consenso ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e Regolamento EU-GDPR 2016/679 al trattamento dei dati personali**

Si acconsente che i dati forniti siano utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione Provinciale per l'istanza da Me formulata e per le finalità strettamente connesse, nonché per la predisposizione e diffusione da parte della predetta Provincia di Bergamo di elenchi e data base di nominativi degli impianti e/o attività autorizzate.

Luogo e data: \_\_\_\_\_ Timbro e firma \_\_\_\_\_









COMUNE DI  
ALBANO S.A.

P.G.T.  
RIM - REGOLAMENTO  
A CURA DI DOTT. DIEGO MARSETTI REL. RG/17412/21

# COMUNE DI ALBANO

## **Allegato A    Regolamento Consorzio di Bonifica**

Consorzio di Bonifica della  
Media Pianura Bergamasca

**LINEE GUIDA PER LA  
PREDISPOSIZIONE DEL  
REGOLAMENTO RELATIVO AL  
RETICOLO DI BONIFICA**

D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 della Regione Lombardia

L.R. n. 7 del 20/06/2003

D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003 della Regione Lombardia

## **INDICE**

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	1
2. DEFINIZIONI .....	1
3. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
4. COMPETENZE .....	3
5. DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO .....	4
6. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE .....	5
7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA .....	9
8. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI .....	9
9. PRATICHE AUTORIZZATIVE E CANONI.....	11
10. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI.....	13

# 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce le norme e le condizioni che devono essere rispettate nella gestione delle attività all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo di Bonifica, individuato ai sensi dell'allegato D alla D.G.R.L. n. 7/7868 del 25/01/2002.

Infatti, in relazione a quanto specificato nella Delibera citata e nelle successive D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003 di modifica della precedente e L.R. n. 7 del 20/06/2003 "Norme in materia di bonifica ed irrigazione", il Consorzio di Bonifica assume piene funzioni di gestione, manutenzione e polizia idraulica sui corsi inseriti nella sua rete di bonifica ed irrigazione ed è tenuto, di conseguenza, a definire un regolamento che sia di univoca applicazione per tutti gli ambiti comunali ricadenti nel comprensorio.

## 2. DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, ai termini tecnici utilizzati vengono attribuiti i significati ripresi nelle seguenti definizioni:

- a) Reticolo di bonifica: si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "D" alla D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 "Elenchi dei canali gestiti dai Consorzi di Bonifica", eventualmente integrato con ulteriori corsi riconducibili alla rete di bonifica identificata che dovessero emergere in fase di approfondimento d'indagine nella definizione dei reticoli minori comunali (sarà cura dei Consorzi suddetti provvedere a comunicare tale integrazione agli uffici regionali).

A tale reticolo appartengono quattro differenti tipologie di corsi d'acqua:

- canali di bonifica idraulica realizzati dai Consorzi di Bonifica con finanziamenti pubblici o privati;
- canali privati, gestiti da Consorzi di Bonifica o da Compagnie private, per uso promiscuo;
- corsi ricompresi anche nell'allegato A alla D.G.R. 7/7868 e successiva modifica "Reticolo idrico principale", di competenza regionale;
- corsi demaniali che erano stati iscritti nell'elenco delle acque pubbliche.

- b) Fascia di rispetto: è definita come una porzione di territorio nell'intorno dei corsi d'acqua da tutelare, all'interno della quale ogni tipo di attività è normata ai sensi del presente regolamento, misurata dal ciglio superiore del corso d'acqua per entrambe le sponde.

### 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimento ai sensi del presente regolamento attuativo sono:

- la D.G.R. n.7/7868 del 25/01/2002: “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”;
- la L.R. n. 7 del 16/06/2003: “Norme in materia di bonifica e irrigazione”;
- la D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003 “Modifica della D.G.R. n. 7/7868 25 gennaio 2002”;
- il R.D. n. 523 del 25/07/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”  
il R.D. n. 368 del 08/05/1904 “Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi” - titolo VI “Disposizioni di polizia”.

In particolare, nella D.G.R. n. 7/7868 in allegato D è riportato l'elenco dei corsi d'acqua che il Consorzio ha inserito nella sua rete di bonifica, ai quali si applicano le indicazioni e prescrizioni del presente documento.

Nella L.R. n. 7/2003, che si sovrappone in parte alle due Delibere relative al reticolo idrico, sono fornite indicazioni sul coordinamento dei rapporti Consorzio – Compagnie per le attività di gestione e manutenzione di parte della rete consortile, affidata alle Compagnie stesse. Nella L.R. viene anche affermato che la Giunta Regionale individua il reticolo idrico di competenza consortile ed approva il regolamento di polizia idraulica. Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, vengono applicate le disposizioni di cui al R.D. n. 368/1904 – titolo VI.

La D.G.R. n. 7/13950, di modifica alla precedente D.G.R. n. 7/7868, specifica le funzioni che devono essere esercitate dai Consorzi di Bonifica sulla rete idrica di cui all'allegato D alla 7/7868, ed indica anch'essa come norma di riferimento per le attività di polizia idraulica il R.D. n. 368/1904 – titolo VI.

Il R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" è il principale riferimento ai fini delle definizioni di acque pubbliche e di attività vietate o soggette a restrizione, da applicarsi ai corsi appartenenti rispettivamente ad allegato A ed a reticolo idrico minore di competenza comunale.

Per quanto attiene, invece, i corsi inseriti nella rete di bonifica, la disciplina delle attività di polizia idraulica è normata dal titolo VI del R.D. 368/1904, che indica, all'interno di ben stabilite fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze, le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione o nulla osta idraulico da parte del competente Consorzio.

## **4. COMPETENZE**

La D.G.R. 7/7868 e successiva modifica trasferisce una serie di competenze in termini di gestione del Reticolo Idrico Minore dalla Regione alle Amministrazioni Comunali, alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Bonifica. In particolare, la delibera stabilisce, con decorrenza 15/02/2002, il trasferimento delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico consortile, di cui all'allegato D alla stessa, e le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti alla suddetta classificazione, ai Consorzi di Bonifica.

Le competenze in esame possono essere riassunte in tre categorie:

- *Urbanistiche*: mappatura dei corsi d'acqua del reticolo idrico consortile e definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione con norme tecniche attuative;
- *Manutentive*: interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento;
- *Amministrative*: rilascio di concessioni, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica.

Le attività di carattere urbanistico sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, che ha il compito di acquisire a livello di strumento urbanistico comunale le

fasce di rispetto su tutta la rete di bonifica, così come definite dal competente Consorzio.

Per quanto attiene gli interventi di manutenzione e di gestione amministrativa del reticolo idrico definito nell'allegato D alla D.G.R. 7/7868, le competenze sono poste in capo al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

La L.R. 7/2003 riconosce l'autonomia e le funzioni dei preesistenti Consorzi di irrigazione e Consorzi di miglioramento fondiario operanti all'interno dei comprensori di bonifica; a questi viene imposto l'obbligo di rispettare previsioni e imposizioni del piano comprensoriale di bonifica. Parte della rete di bonifica viene data in gestione proprio a questi ultimi, ed è coordinata attraverso la stipula di apposite convenzioni tramite le quali vengono trasferiti anche i compiti di manutenzione e di salvaguardia, ai sensi del R.D. 368/1904 e del presente regolamento.

All'interno delle suddette convenzioni viene anche definita la rappresentatività nei riguardi degli interlocutori istituzionali, ripartita tra Consorzio di Bonifica e Compagnia o Consorzio irriguo.

## **5. DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO**

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico consortile sono fissate, secondo quanto disposto nel R.D. 368/1904, in linea generale in misura pari a 10 m, derogabile a 5 m a seconda dell'importanza riconosciuta ai singoli corsi.

In particolare, una fascia ridotta a 5 m viene assegnata in base verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- il corso presenta dimensioni dell'alveo relativamente contenute;
- il corso è dotato di portate d'acqua regolate da monte o ridotte durante buona parte dell'anno;
- il corso è caratterizzato dall'essere ramo secondario di derivazione da un ramo principale di superiore importanza;
- il corso è tombinato o coperto e attraversa aree urbanizzate.

Sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze devono essere misurate dal piede dell'argine esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Al presente regolamento viene allegata carta con l'identificazione di tutta la rete facente capo al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, nella quale i tracciati sono stati rappresentati con due colorazioni differenti, cui vengono attribuite fasce di rispetto rispettivamente di 10 e 5 m.

Per quanto attiene le edificazioni già esistenti che, dopo identificazione delle fasce di rispetto citate, dovessero ricadere all'interno delle stesse, ne viene riconosciuta la regolarità ai sensi della normativa fino ad oggi vigente; interventi su questi edifici saranno, d'ora in poi, soggetti alle presenti norme, secondo quanto specificato nel seguito. Tale riconoscimento non vale per i corsi che rientravano nell'elenco delle acque pubbliche, per i quali vigeva il R.D. 523/1904 che imponeva a suo tempo una fascia di rispetto di 10 m con divieto di edificabilità.

## **6. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE**

Per quanto attiene i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico consortile, vengono fornite le prescrizioni per la regolamentazione degli interventi all'interno della fascia di rispetto, con riferimento al R.D. n. 368/1904 "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi", titolo VI "Disposizioni di polizia idraulica".

In base sia alle indicazioni riportate nella D.G.R. 7/7868 e successiva D.G.R. 7/13950 di modifica, che alle nuove disposizioni di cui alla L.R. 7/2003, il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca ha predisposto un regolamento consortile, da divulgare tra i Comuni del comprensorio, che recepisce le norme dell'ancor valido R.D. 368/1904 per la regolamentazione delle attività all'interno delle fasce di rispetto dei corsi di cui all'allegato D alla D.G.R. 7/7868 stessa.

In una fase successiva, in base a quanto stabilito nella L.R. 7/2003, la Giunta Regionale emanerà un nuovo regolamento di polizia idraulica, che sostituirà in tutto o

in parte il presente; sarà compito del Consorzio condurre le dovute verifiche ed informare i Comuni consorziati.

Nel seguito si riportano le indicazioni per la regolamentazione delle attività nelle fasce di rispetto:

1. è vietata la realizzazione di qualsiasi intervento negli alvei dei corsi della rete consortile, ancorché in alcuni periodi dell'anno rimangano asciutti;
2. è vietata qualsiasi nuova edificazione all'interno delle fasce di rispetto; per gli edifici attualmente già esistenti sono vietati aumenti di volumetria, mentre sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione;
3. non è consentito apporre recinzioni a distanza inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m; sono escluse da tale restrizione le opere realizzate con funzione di sicurezza e protezione della pubblica incolumità, per le quali verranno valutate caso per caso le proposte realizzative sottoposte al Consorzio stesso;
4. non è consentito realizzare nuove piantagioni aventi finalità economico-produttive e installare siepi per uso privato a distanza inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m; esulano da tale vincolo interventi volti alla rinaturalizzazione ed alla tutela ambientale, per i quali il Consorzio fornirà parere esaminando le proposte di intervento caso per caso;
5. non è consentita la movimentazione di terreno per attività connesse a bonifica dei fondi agricoli a distanza inferiore a 2 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m;
6. è vietata l'apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde. Tale distanza non può comunque mai essere inferiore a 2 m;
7. è vietata qualunque forma di scavo a distanza inferiore a 5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 10 m per quelli con fascia di 10 m;

8. è vietata l'apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua, modificando le condizioni ambientali ed alterando il regime idraulico della rete di bonifica;
9. è vietata la realizzazione di qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni degli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza dei corsi d'acqua della rete di bonifica;
10. è vietata qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiale all'interno delle fasce di rispetto (5 o 10 m);
11. è vietato bruciare sterpaglie a distanza tale da recare danno alle sponde, alle staccionate o alle opere di bonifica, così come sradicare o bruciare i ceppi degli alberi e delle palificate che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
12. è vietato il dissodamento di terreni boscati o cespugliati nelle scarpate interne dei corsi d'acqua;
13. è vietato variare o alterare i ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua;
14. ai sensi del D. Lgs. 152/99, art. 41, è vietato qualsiasi nuovo intervento di tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposto da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Viene comunque fornita tabella riassuntiva delle distanze minime da rispettare per l'esecuzione degli interventi precedentemente citati, distinguendo tra corsi d'acqua avanti fascia di rispetto pari 5 m e corsi aventi fascia di rispetto di 10 m.

<b>ATTIVITA'</b>	<b>DISTANZA</b>	
	fascia di rispetto di 5 m	fascia di rispetto di 10 m
<i>Apposizione di recinzioni</i>	1,5	4
<i>Piantagione di alberi</i>	1,5	4
<i>Installazione di siepi</i>	1,5	4
<i>Movimentazione di terreno connessa a bonifica dei fondi agricoli</i>	2	4
<i>Realizzazione di fabbricati</i>	5	10
<i>Apertura di canali</i>	> 2	> 2
<i>Esecuzione di scavi</i>	> 5	> 10
<i>Realizzazione di depositi di materiali</i>	5	10

Sono interventi che richiedono il rilascio di autorizzazione o concessione da parte del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca:

1. interventi di manutenzione o di integrazione del verde ripariale;
2. modifiche di tracciato, realizzazione di sovrappassi, alterazione delle sponde;
3. realizzazione di opere di difesa che non comportino restringimenti d'alveo;
4. realizzazione di attraversamenti aerei, attraversamenti in subalveo, opere di viabilità superficiale e sotterranea;
5. realizzazione di opere di derivazione per l'asservimento di fondi privati.

## **7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA**

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso (alveo e sponde) che le opere idrauliche che sul corso d'acqua stesso sono state realizzate (briglie, paratoie, saracinesche, partitori, ...).

Per poter accedere ai corsi d'acqua, è consentita la realizzazione di rampe temporanee per i mezzi meccanici, che dovranno essere rimosse dopo l'intervento.

Le manutenzioni inerenti alveo e sponde comprendono i seguenti interventi:

- opere di pulizia dell'alveo naturale e non, che comporti riempimenti e restringimenti di sezione (ad esclusione dei materiali inerti);
- taglio dell'erba e della vegetazione ripariale;
- rimodellamento a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi;
- ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.

Per quanto riguarda, invece, le opere idrauliche, la manutenzione vede l'attuarsi di:

- pulizia e controllo di stabilità delle strutture in cemento armato;
- rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti;
- ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

## **8. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI**

L'imposizione di fasce di rispetto sui corsi d'acqua non è elemento puramente vincolante, bensì fornisce la possibilità di realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree e percorsi da sempre considerati marginali, nonché alla tutela idraulica ed idrogeologica del territorio.

Tali interventi devono però essere attuati secondo modalità operative ben precise, tipiche dell'ingegneria naturalistica; tali tecniche, infatti, racchiudono il duplice

aspetto di contribuire sia alla protezione del suolo che all'arricchimento ecologico e paesaggistico degli ambiti di pertinenza dei sistemi idrici.

La copertura del terreno con semina di essenze arbustive e legnose o di zolle erbose accresce la resistenza del terreno all'erosione e riduce i fenomeni di dilavamento superficiale. Allo stesso modo, lo sviluppo di ambienti naturali ecologicamente ricchi favorisce l'istituzione di attività legate alla conoscenza ed alla fruibilità di ambiti territoriali significativi della provincia.

Si riportano nel seguito alcune indicazioni da seguire in fase di intervento:

- qualsiasi intervento di rimboschimento e semina lungo le sponde o all'interno delle fasce di rispetto deve prevedere l'uso di specie autoctone;
- opere di sostegno spondale o interventi di difesa devono essere realizzati utilizzando materiali naturali quali piante, legno, pietrame, reti in fibra naturale, etc.....;
- entro il primo metro dal piede arginale o dal ciglio della sponda incisa non possono essere piantate specie arboree ad alto fusto;
- è possibile la messa a dimora di recinzioni, purché realizzate senza muratura al piede, quindi facilmente amovibili, comunque a distanza non inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m;
- è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo la rete idrica, purché realizzati nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'ambiente; non possono, quindi, essere realizzate asfaltature ma i fondi devono essere mantenuti in materiale naturale, eventuali barriere protettive devono essere realizzate in legno o in materiale idoneo al contesto urbano, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l'indicazione dei tracciati;
- è consentita la creazione di percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali fluviali, purché impostati nel rispetto della natura e della sicurezza degli utilizzatori, accompagnati da strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali compatibili.

## 9. PRATICHE AUTORIZZATIVE E CANONI

Le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere nella gestione del reticolo idrografico di sua competenza sono identificate in:

1. espressione di pareri di compatibilità idraulica;
2. rilascio di autorizzazioni per interventi inerenti i corsi d'acqua e le attività all'interno delle fasce di rispetto;
3. emissione di canoni per il rilascio delle concessioni;
4. riscossione di canoni di cui sopra;
5. attività di manutenzione sui corsi di competenza.

Sono esclusi da questo iter interventi di manutenzione di alveo, di sponde e di opere idrauliche, da realizzarsi secondo quanto specificato al precedente paragrafo 7, attuati da soggetti diversi dal Consorzio di Bonifica, per i quali è sufficiente presentare domanda scritta di autorizzazione con breve descrizione localizzativa delle aree o delle opere sulle quali si vuole intervenire.

Al momento del rilascio della concessione, ne vengono anche stabiliti condizioni, durata e importo del canone da versare al Consorzio. Generalmente la durata è fissata in 8 anni, salvo casi particolari di opere per le quali sono necessarie valutazioni specifiche.

A tutte le pratiche di polizia idraulica esistenti o aperte relative ai corsi d'acqua non appartenenti all'elenco delle acque pubbliche, si applicano i canoni di polizia idraulica definiti nella Deliberazione Consortile n. 083, prot. 5601, del 27/07/2000.

In particolare, le opere o attività soggette a tali canoni sono riassunte nei gruppi che seguono:

- a) utilizzazione aree sovrastanti condotte tombinate, fermo restando il divieto di nuove tombinatura a sensi del d. Lgs. 152/99 – art. 41;
- b) immissioni di acque reflue bianche in colatura da sfiori di condotte in genere;
- c) sottopassi di rogge con tubazioni o servizi o sovrappassi di rogge già coperte;
- d) sovrappassi di rogge con tubazioni o servizi in tratti di canale a cielo aperto fatta salva la funzionalità idraulica del canale;
- e) muri di sponda con plinto di fondazione;

- f) canalizzazioni a cielo aperto complete di fondo e sponde in manufatto cementizio;
- g) tralicci – pali per linee aeree;
- h) concessioni in uso di aree rese disponibili a seguito della tombinatura di canali di pertinenza consortile eseguite dal Consorzio;
- i) utilizzazioni non agricole di acque consortili comunque compatibili con la gestione irrigua.

Il testo della Delibera con i dettagli dei canoni è riportato in allegato.

Per quanto riguarda, invece, i corsi d'acqua che rientrano nella rete consortile, ma che sono stati anche iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, il canone che viene applicato è quello riportato nella D.G.R. 7/13950, allegato C, "Canoni Regionali di Polizia Idraulica", di cui si riporta copia allegata al presente documento. Per tali concessioni, in caso di occupazione di suolo pubblico deve essere versata anche la quota relativa all'imposta regionale, in misura pari al 100% dell'importo complessivo del canone da versare.

I richiedenti l'autorizzazione per le opere inerenti il reticolo idrico consortile devono presentare la seguente documentazione di rito:

1. domanda completa di dati anagrafici e fiscali, secondo fac-simili predisposti dal Consorzio;
2. relazione tecnica di accompagnamento descrittiva dell'intervento che si vuole realizzare, redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da eventuali modifiche che subentreranno al presente regolamento;
3. disegni del manufatto;
4. corografia in scala 1:10.000;
5. copia autentica dell'estratto catastale in scala 1:2.000;
6. aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
7. fotografie del luogo interessato dalla domanda.

La manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico consortile viene attuata dal Consorzio di Bonifica direttamente o mediante accordi o convenzioni con altre Compagnie e Consorzi di Irrigazione esistenti.

Per quanto attiene la possibilità di rettifica di brevi tratti di corso d'acqua, con mantenimento a cielo aperto degli stessi, è compito dell'istante presentare proposta di sistemazione, ponendo particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche idrauliche ed ambientali che caratterizzano il reticolo. Il Consorzio è tenuto ad esprimere il proprio parere tecnico sulla verifica di compatibilità idraulica dell'intervento e, successivamente, a concedere autorizzazione ai lavori; è l'istante stesso che si deve preoccupare di attivare le procedure del caso per la gestione patrimoniale presso l'Agenzia del Demanio, e il relativo parere della Regione Lombardia.

## **10. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI**

L'autorizzazione agli scarichi in corso d'acqua superficiale ai sensi del D. Lgs. 152/99 è di competenza dell'Amministrazione Provinciale. Per quanto attiene le quantità scaricabili nei corsi inseriti nel reticolo di bonifica, l'Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere preventivo rilasciato dal Consorzio di Bonifica. Il Consorzio stesso rilascia anche concessione per la realizzazione del manufatto di recapito, per il quale il soggetto richiedente è poi tenuto a versare relativo Canone concessorio in base alle indicazioni riportate nei paragrafi precedenti.

Norma di riferimento per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili sono le "Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.); il P.A.I. prevede, infatti, l'emanazione di una direttiva specifica da parte dell'Autorità di Bacino, che non è ancora stata pubblicata. Nelle more di emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di ulteriori indicazioni, valgono i criteri stabiliti nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) e nella D.G.R. 7/7868 e successiva modifica, che forniscono le seguenti portate ammissibili ai corsi d'acqua in relazione alla capacità di smaltimento del corpo recettore:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

Sono escluse da tali limiti le portate scaricate direttamente nei fiumi Serio, Adda Cherio, Brembo, Oglio.

In linea generale, gli obiettivi del P.R.R.A. sono quelli congiunti di ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie e di tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali; a tal riguardo, devono essere privilegiati la separazione delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione ed il relativo smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e solo in via subordinata lo scarico in corsi d'acqua superficiali. In particolare:

- *aree di ampliamento ed espansione residenziale*: deve essere previsto, ove possibile in base alle caratteristiche del suolo, il totale smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superficie impermeabilizzate; ove ciò non è possibile, si deve prevedere lo smaltimento tramite fognatura;
- *aree di ampliamento ed espansione industriale*: deve essere prevista la separazione delle acque di prima pioggia suscettibili di essere contaminate, che andranno immesse in pubblica fognatura; le acque eccedenti la prima pioggia e tutte le acque provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle superficie non suscettibili di contaminazione saranno smaltite sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ove possibile. Nel caso in cui non sia possibile lo smaltimento delle acque meteoriche in loco o attraverso la rete fognaria, dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno  $T = 20$  anni).

Per quanto riguarda, invece, gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali, il richiedente l'autorizzazione allo scarico in corso idrico superficiale è tenuto a verificare, tramite apposita relazione di verifica idraulica, la capacità del corpo idrico ricettore a smaltire le portate in esso convogliate.

Ai fini dell'ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità delle acque scaricate, si fa riferimento sia alla L.R. 62/85 "Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature. Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento" che a quanto disciplinato dal D. Lgs. 152/99.

In particolare, nella Legge Regionale sono fornite indicazioni sulla destinazione finale degli scarichi in relazione alla loro provenienza ed alla caratterizzazione chimico-fisica delle acque; valori limite di emissione allo scarico, che devono essere rispettati in funzione della provenienza delle acque reflue, sono fornite anche nell'allegato 5 al Decreto Legislativo. Si rimanda comunque alla consultazione delle norme citate per una visione più approfondita dell'argomento.

Preliminarmente o congiuntamente alla presentazione della domanda di autorizzazione alla Provincia, viene richiesto il parere del Consorzio di Bonifica secondo procedura che richiede la seguente documentazione di rito:

1. corografia in scala 1:10000;
2. estratto aerofotogrammetrico in scala 1:2000 o 1:5000
3. estratto mappa catastale in scala 1:2.000;
4. disegni del manufatto di scarico: piante, sezioni e prospetti in scala adeguata;
5. fotografie del luogo interessato dalla domanda;
6. relazione tecnica di accompagnamento con valutazione della portata dello scarico e del corso d'acqua recettore con tempo di ritorno  $T = 20$  anni.